

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

## **AVVISO PUBBLICO STA.BILE. Sardegna Sostegno alla Trasformazione e Assunzione – Bonus per l'Inclusione Lavorativa ed Economica in Sardegna**

**Intervento sperimentale rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) per favorire l'assunzione a seguito di tirocini formativi, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei contratti di lavoro a tempo determinato parziale in contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno**

**D.G.R. n. 39/7 del 24.7.2025**

**D.G.R. n. 44/12 del 27.8.2025**

**D.G.R. n. 54/47 del 22.10.2025**

**FAQ AGGIORNATE AL 12.12.2025**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

### DOMANDA N.1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DAT

*“Nell'articolo relativo alle modalità di presentazione della DAT, si dice che dovranno essere presentate DAT distinte per ciascun target di riferimento, a tal proposito vorrei sapere se si devono presentare DAT distinte tra categoria A e B e C”*

*“Per il bando in oggetto, occorrerebbe sapere se le assunzioni a tempo Determinato e poi trasformate, partono dal 1.6.2025 ma fino a quando? Nel senso c'è un termine? O possiamo per esempio, presentare Dat, per assunzioni a tempo determinato che avverranno a gennaio e poi trasformate a febbraio?”*

*“È ammissibile a contributo sulla linea B l'assunzione di un dipendente a tempo determinato e pieno successiva al 1.6.2025 e per il quale si è già provveduto alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e pieno?”*

*“Una azienda cliente ha trasformato proprio il primo giugno 2025 una dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. Rientra nell'agevolazione?”*

*“Per tutti i tempi determinati instaurati dal 1.6.2025 e non ancora trasformati al momento della presentazione della DAT, possiamo fare comunque richiesta per trasformazioni a tempo indeterminato che dovranno essere effettuate entro 45 giorni dalla data di determina di ammissibilità?”*

*“Nel caso di una tirocinante che termina il tirocinio a fine gennaio 2026, si può presentare la DAT per prenotare il budget e poi quando verrà approvata ho 45 giorni di tempo per effettuare la trasformazione da tirocinio in contratto di lavoro a tempo indeterminato?”*

*“In caso la trasformazione possa avvenire dopo la presentazione della domanda, è necessario allegare un impegno formale dell'impresa o se bastano i dati inseriti nella DAT?”*

*“Un'azienda ha attivato un Tirocinio Regionale (non finanziato) ad aprile 2025 per 6 mesi prorogandolo poi a settembre 2025 per ulteriori 6 mesi. Chiediamo se, nel caso si optasse per l'assunzione a tempo indeterminato entro dicembre 2025 del tirocinante, è possibile richiedere il contributo? Il contributo che le aziende riceveranno sarà solo per un anno?? Per fare un esempio se andremo ad assumere un dipendente in fascia b1 per un totale di 2400 euro per 12 mesi (esempio assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026) il contributo sarà solo per questi mesi non si estenderà per altre annualità??”*

*“Se un tirocinio viene interrotto prima della sua naturale conclusione e la motivazione di tale interruzione è che si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato (prima ancora della fine del tirocinio) del tirocinante, si può usufruire del bonus? Sempre considerando che tale assunzione venga effettuata dal 1°giugno 2025 in poi e comunque entro 45 giorni dalla conferma di ammissibilità”*

*“La rai del lavoratore serve esclusivamente per determinare la fascia di appartenenza del contributo? Lo stesso contributo è calcolato in percentuale sull'importo massimo concedibile ed in ragione della tipologia di lavoratore?”*

*“Si chiede se nell'Allegato 5 “Dichiarazione del Lavoratore” debba essere valorizzato anche il campo “dichiara di essere assunto a tempo determinato al momento della presentazione della DAT anche nel caso in cui ci sia già stata la trasformazione”*

*“Si chiede se L' Allegato 7a – Dichiarazione/Autocertificazione dimensione impresa deve essere caricato in sede di presentazione DAT poiché lo stesso allegato indica di riportare i dati dell'Allegato 7b che ai sensi dell'articolo 8 lettera h) dell'avviso deve essere invece caricato in un momento successivo”*

*“Con riferimento al Bando in oggetto si chiede come compilare il rigo totale attivo ultimo bilancio approvato del*

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

*modulo autocertificazione dimensione di impresa, per le ditte individuali in contabilità semplificata che non presentano bilancio.”*

*“La presente a chiederVi se, relativamente alle aziende in contabilità semplificata, che non sono tenute alla disposizione del bilancio, possa non essere compilato il rigo presente nell'allegato 7a relativo al 'Totale attivo ultimo bilancio approvato' e se la non compilazione possa essere causa di esclusione dalla concessione del contributo.”*

*“Per identità digitale si intende lo SPID? Esempio il consulente che ha diverse aziende deleganti può entrare con lo stesso SPID per presentare la domanda contemporaneamente per più imprese?”*

*“Nel caso di DELEGA alla presentazione della DAT, sarà sufficiente farlo su carta intestata dell'azienda con firma dal legale rappresentante con suo documento d'identità a corredo? Sempre in presenza di DELEGA: è possibile far sottoscrivere gli allegati 1 - 6 - 7a al legale rappresentante?”*

## RISPOSTA N.1

Sul punto, si ribadisce il contenuto dell'art. 8 ossia che la DAT inviata dovrà essere pertinente con il target per il quale s'intende chiedere l'aiuto, distinto per Linea A e B, Linea C.

Più specificamente dovranno essere presentate DAT distinte, una per la Linea A e B e una per la Linea C.

Se un'impresa richiede l'aiuto per entrambi i target (Linea A e B, Linea C) dovrà necessariamente inviare domande separate, ciascuna riferita alla tipologia di lavoratori afferenti al target pertinente e ciascuna corredata da tutti i documenti previsti dall'avviso, ivi compreso il modulo di annullamento della marca da bollo.

L'impresa resta comunque libera di inviare una o più DAT anche all'interno della stessa linea A e B (es. se un'impresa richiede l'aiuto per più target all'interno della stessa linea, ossia A e B, potrà inviare un'unica DAT al cui interno sia ricompreso il calcolo del contributo per più lavoratori e/o più trasformazioni/assunzioni a seguito di tirocinio, oppure domande separate, ciascuna riferita alla tipologia di lavoratori afferenti alla linea di intervento e alla categoria di destinatari pertinente).

Quanto al periodo di ammissibilità, si ribadisce che è possibile:

- richiedere il contributo per trasformazioni (esclusivamente da tempo determinato a tempo indeterminato) già avvenute, purché queste siano state effettuate a partire dal 1° giugno 2025 (compreso), a tal fine farà fede la comunicazione obbligatoria;
- richiedere il contributo per assunzioni con contratto a tempo indeterminato a seguito di tirocinio già avvenute, purché queste siano state effettuate a partire dal 1° giugno 2025 (compreso), a tal fine farà fede la comunicazione obbligatoria;
- richiedere fin d'ora il contributo per le trasformazioni (esclusivamente da tempo determinato a tempo indeterminato) e le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a seguito di tirocinio ancora non effettuate, prenotando, in fase di presentazione della domanda, il relativo budget.

Le trasformazioni o le assunzioni a seguito di tirocinio devono comunque perfezionarsi con la modifica del contratto di lavoro (in caso di trasformazioni) o la sottoscrizione del contratto di lavoro medesimo (in caso di assunzione a seguito di tirocinio) **entro 45 giorni** naturali e consecutivi dalla determinazione attraverso la quale l'impresa è ammessa al contributo.

Si precisa, inoltre, che, nel caso della trasformazione, il lavoratore per il quale si chiede il contributo deve avere un contratto (a tempo determinato) di lavoro subordinato con l'impresa richiedente il contributo.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Pertanto, non è possibile procedere alla prenotazione del budget qualora il lavoratore, il cui contratto si vuole trasformare (da tempo determinato a tempo indeterminato) non sia già in forza all'impresa richiedente il contributo al momento della presentazione della domanda telematica.

Da ultimo, si ribadisce che nessun aiuto potrà essere concesso qualora la trasformazione del contratto, o l'assunzione in caso di tirocinio, sia avvenuta in data antecedente al 1°giugno 2025.

Ciò significa che se la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato è avvenuta prima della data anzidetta (1° giugno 2025) tale trasformazione non può essere "agevolata" dalla misura di cui all'avviso in oggetto.

Parimenti, non può essere agevolata dalla misura di cui al presente avviso, l'assunzione avvenuta a seguito dello svolgimento del tirocinio presso la medesima impresa richiedente il contributo, il cui contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stato stipulato prima del 1°giugno 2025.

Si rammenta, inoltre, che il calcolo del contributo deve essere predisposto autonomamente dal soggetto proponente e prenotato in fase di compilazione della DAT.

Si ribadisce, infine, che l'importo totale che dovrà essere prenotato quale budget deve essere calcolato sulla base della retribuzione mensile (come indicato nella relativa tabella quale "importo massimo concedibile") e moltiplicato per 12 mesi e poi parametrato rispetto alle caratteristiche del lavoratore/destinatario della misura (nelle percentuali indicate 50%, 65%, 70%, 75%).

Il contributo è **una tantum**.

Quanto alla documentazione da allegare a corredo della domanda, si conferma che gli allegati 7a e 7b non devono essere caricati al momento della presentazione della domanda ma soltanto in un momento successivo all'ammissibilità a contributo.

Pertanto, si conferma l'obbligatorietà dell'allegazione, al momento di presentazione della domanda, dei soli documenti sotto riportati:

- Allegato 1 – Modulo di annullamento marca da bollo (la presentazione della DAT è soggetta al versamento dell'Imposta di Bollo pari a € 16,00 ai sensi della L. 71/13 di conversione del DL 43/2013. Il bollo può essere assolto tramite apposizione e annullamento di marca da bollo originale o tramite modalità virtuale), **solo se non esente**;
- Allegato 2 – Scansione del documento di identità (**solo se si sottoscrive la domanda con firma autografa**);
- Allegato 4 - Scansione della procura/delega (**solo nel caso in cui il dichiarante sia munito di procura speciale/delega**);
- Allegato 6 - Dichiarazione del Titolare effettivo (**allegazione obbligatoria sempre, a prescindere dalla tipologia d'impresa richiedente**).

Con riferimento alla compilazione degli allegati, si precisa:

- l'allegato 5 (Dichiarazione del Lavoratore) deve essere valorizzato nelle parti pertinenti al caso di specie: es. nel caso in cui il contratto del lavoratore per il quale è richiesto il contributo sia già stato trasformato a tempo indeterminato, il dichiarante dovrà, trattandosi di allegato editabile, adattare la dichiarazione al caso concreto (*"essere lavoratore/lavoratrice in forza all'impresa assunto/a con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al momento della presentazione della Domanda (DAT) già trasformato a far data dal 1 giugno 2025"*);

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- l'allegato 6 (Dichiarazione Titolare Effettivo), si rammenta che nelle note, in calce all'allegato medesimo, sono contenute precise indicazioni relative alla compilazione, alle quali si raccomanda di attenersi.
- l'allegato 7a (Dichiarazione/Autocertificazione dimensione impresa) deve essere valorizzato nelle parti pertinenti al caso di specie: es. nel caso in cui delle aziende in contabilità semplificata, che non sono tenute alla disposizione del bilancio, il rigo relativo al '*Totale attivo ultimo bilancio approvato*' può non essere compilato o essere valorizzato diversamente.

Infine, si rammenta che sarà disponibile nel portale SIL - entro i cinque giorni precedenti alla data di apertura per il caricamento delle domande - il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda.

A tal proposito si invita a prendere compiutamente visione delle modalità di accesso al portale. Sul punto, non è superfluo sottolineare che:

- **gli utenti profilati potranno accedere all'area riservata esclusivamente attraverso la propria identità digitale (TS-CNS - Tessera Sanitaria o SPID);**
- **il sistema non consente sessioni di lavoro contemporanee per la stessa identità digitale;**
- **per poter accedere contemporaneamente il rapporto utente delegato/impresa dovrà essere di 1:1, considerato che ogni identità digitale sarà associata a un differente codice fiscale.**

In pari data sarà disponibile la funzione "delega" per l'associazione delle utenze delegate, la quale funzione è, come di consueto, stata predisposta per l'invio della candidatura in luogo del soggetto proponente.

Il consulente munito di procura speciale può firmare (digitalmente o con firma autografa corredata da documento di identità) la domanda di aiuto telematica (DAT) dopo averla generata a seguito del completamento della procedura di inserimento dei dati, nonché, può firmare gli allegati.

In nessun caso è necessario che la procura rivesta la forma dell'atto notarile, ma è sufficiente una scrittura privata tra le parti, avente data certa, e della quale si evinca inequivocabilmente la volontà di colui che conferisce la procura al soggetto procuratore.

## DOMANDA N. 2 - TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI

*"Il lavoratore deve essere stato assunto all'origine a termine con un part time del 60%, oppure è possibile procedere con la modifica di orario, e dunque l'aumento del part time al 60% contestualmente alla trasformazione a tempo indeterminato?"*

*"Se un lavoratore è stato riassunto presso la stessa azienda con contratto a tempo determinato consecutivo ad un precedente sempre a tempo determinato, che poi si intende trasformarlo a tempo indeterminato, viene considerato ammissibile?"*

*"Si chiede gentile conferma in relazione alla seguente trasformazione. Trasformazione da contratto stagionale full-time a contratto indeterminato part-time misto, cioè part-time al 48.94% da dicembre a marzo; full-time dal mese di aprile al mese di novembre. Con una media oraria settimanale nell'anno di 39 ore settimanali, pari al 82.98%"*

*"Deve esserci un incremento scaturito dalle trasformazioni o assunzioni oggetto dell'aiuto, è corretto?"*

*"Per essere ammessi all'incentivo di cui alla LINEA B è sufficiente che all'atto della trasformazione il dipendente*

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

*abbia un part-time non inferiore al 60% rispetto all'orario previsto dal CCNL, o è necessario che tale limite minimo di part-time sia rispettato al momento della sua assunzione avvenuta successivamente al 1° giugno 2025?"*

*"Distacco del personale in cui si prevede che "Nessun aiuto potrà essere concesso nell'ipotesi in cui il lavoratore, inserito nella Sezione – "Prospetto lavoratori" risulti in distacco. Si chiede pertanto di sapere se il distacco di pochi giorni dal 27 novembre 2025 al 5 dicembre 2025, periodo precedente alla presentazione della DAT, può inficiare il riconoscimento dell'aiuto."*

*"In riferimento all'Avviso in oggetto avremo necessità di chiarimenti circa i settori produttivi non ammessi alla fruizione dell'incentivo. In particolare, l'Avviso stabilisce che l'incentivo non è riconosciuto per aziende che operano nella produzione primaria dei prodotti agricoli e imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi specificati. È così?"*

*"Sono ammesse anche le società partecipate in cui l'amministrazione comunale è il socio unico?"*

## RISPOSTA N. 2

Sul punto, si precisa che, ai fini della concessione del contributo, rileva esclusivamente, al momento della presentazione della domanda:

- nel caso di prenotazione del budget: che il lavoratore sia in forza all'impresa richiedente il contributo e che abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (non rileva la percentuale di part time);
- nel caso di trasformazione, se è già avvenuta: che il lavoratore sia in forza all'impresa richiedente il contributo e che abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, se parziale, con percentuale oraria non inferiore al 60% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno.

Pertanto, sono ammissibili:

- le trasformazioni da contratto a tempo determinato part time inferiore al 60% in contratto a tempo indeterminato part time fino a una percentuale uguale o superiore al 60% dell'orario pieno previsto dal CCNL corrispondente (Linea B);
- le trasformazioni da contratto a tempo determinato part time uguale o superiore al 60% in contratto a tempo indeterminato full time (sia Linea B che Linea C);
- le trasformazioni da contratto a tempo determinato part time inferiore al 60% in contratto a tempo indeterminato full time (Linea C);
- le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla sussistenza di più contratti a tempo determinato precedenti alla trasformazione.

Di contro, non sono ammissibili a contributo:

- la variazione della percentuale orario all'interno di un contratto già a tempo indeterminato (es. da contratto a tempo indeterminato part time uguale o superiore al 60% in contratto a tempo indeterminato full time);
- le trasformazioni avvenute *ipso iure* ossia le trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato avvenute in esito alla proroga del contratto oltre il ventiquattresimo mese, ossia allo spirare del termine legale previsto dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018) quale durata massima del contratto a tempo determinato;

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- le trasformazioni relative al contratto di un lavoratore che, al momento della presentazione della domanda, si trovi in distacco;
- le trasformazioni effettuate da soggetti ricompresi nella nozione di Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001;
- le trasformazioni effettuate da parte di imprese che operano settori produttivi non compatibili con il Regime di aiuti regime "de minimis" Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

**DOMANDA N. 3 - LICENZIAMENTI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

*"All'articolo 3 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità - al punto 10 è indicato che "l'azienda non deve avere effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa. La domanda è: i licenziamenti per cambio appalto sono inclusi o esclusi?"*

*"Un'azienda si trova costretta al licenziamento del dipendente in quanto il medico del lavoro, in seguito a visita annuale, ha sospeso la sua idoneità per gravi problemi al cuore. Trattandosi di attività edile il dipendente non poteva essere ricollocato in una mansione diversa e dopo un breve periodo di malattia non ha più presentato certificati medici. Il datore di lavoro è escluso dal bando Sta.bile?"*

*"Assunto con contratto a tempo determinato ha dato le dimissioni per giusta causa in data 14.3.2025. Nell'art.3 dell'avviso al punto 10 vi è scritto che "le aziende non devono aver effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per ragioni diverse dalla giusta causa". A fronte di quanto scritto le dimissioni per giusta causa date dal dipendente assunto a tempo determinato sono ostative al fine della partecipazione all'avviso?"*

*"Non aver effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso. Nel caso specifico nei 12 mesi precedenti ci sono stati licenziamenti per GMO in una delle aziende facenti parte del Gruppo di imprese con assetti proprietari coincidenti. Ma la domanda oggetto dell'avviso è rivolta a lavoratori in forza presso altre aziende del gruppo. È possibile presentare la DAT oppure in forza dei licenziamenti che ci sono stati in una delle imprese del gruppo vigono limitazioni?"*

*"Cosa si intende per licenziamenti per ragioni diverse dalla giusta causa? Per intenderci, in altri bandi regionali, i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, il licenziamento per fine lavori per le imprese edili rientravano tra le tipologie di licenziamento ammessi per essere ammessi al bando. Anche per accedere a questo bando si possono escludere i licenziamenti effettuati per le suddette motivazioni nei 12 mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso?"*

*"Il licenziamento di un dipendente assunto a tempo determinato/indeterminato in forza nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione dell'avviso avvenuta per "mancato superamento del periodo di prova" è causa di esclusione dall'incentivo per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità?"*

**RISPOSTA N. 3**

Sul punto, si richiama integralmente l'art. 3 dell'avviso, rubricato "Beneficiari e requisiti di ammissibilità", laddove è espressamente previsto che il soggetto proponente non deve avere, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso attuativo della norma in argomento, effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione  
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

A tal proposito, non è superfluo sottolineare che tutte le fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo originate da motivazioni diverse dalla giusta causa (es. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo), non sono assimilabili, né in fatto né in diritto, alla fattispecie del licenziamento per giusta causa (la quale, per inciso, comprende tutti i casi di recesso *ad nutum*, compreso il recesso in esito al mancato superamento del periodo di prova).

Si rammenta che la giusta causa, nella nozione che si rinvie dall'art. 2119 c.c., è posta a supporto del licenziamento intimato in ragione di un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro, tale per cui qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro.

Pertanto, se l'impresa proponente ha effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa, nell'arco temporale ricompreso tra il 27.11.2024 e il 27.11.2025, evidentemente non possiede i requisiti generali richiesti dall'avviso per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che qui occupa.

Si ribadisce, inoltre, che i requisiti devono essere posseduti per tutto il periodo dell'operazione, pertanto almeno fino alla liquidazione del contributo. Conseguentemente non è ammissibile la domanda presentata da un'impresa che abbia effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa anche dopo la data di pubblicazione dell'avviso.

Quanto ai licenziamenti effettuati da un'impresa facente parte di una holding o, comunque, di un gruppo, ciò che rileva è l'impresa richiedente il contributo sia una persona giuridica distinta rispetto all'impresa che ha effettuato il licenziamento per motivazioni diverse dalla giusta causa.

Da ultimo, giova rammentare che i licenziamenti con causale "fine appalto", "superamento del periodo di comporto", rientrano nell'alveo dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e, pertanto, non consentono la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica *de qua*.

#### DOMANDA N. 4– TIPOLOGIE DI CONTRATTO E PROROGHE

*"Per quanto riguarda i tipi di contratto presi in considerazione, sono da considerare solo i tipo A.01.00 e quindi da escludere i contratti di apprendistato da questo Avviso?"*

*"Il tirocinio a cui si fa riferimento può essere quello curriculare?"*

*"Tipologia di assunzioni/trasformazioni ammissibili, per la linea "A", si parla di "Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (CO - tipo contratto A.01.00) a tempo pieno (CO – tipo orario F) o parziale (CO – tipo orario P, V, M6) non inferiore al 60% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno" Nel nostro caso, ma immagino nel caso di tantissimi, abbiamo un apprendistato, naturale proseguimento del tirocinio. In realtà un apprendistato è una declinazione del contratto a tempo indeterminato, ma giustamente nella CO (Unilav) la tipologia non è A.01.00 come quella indicata nel bando ma A.03.09 - apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. È ammesso?"*

*"Si chiede, se tra le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori che hanno svolto un precedente tirocinio formativo presso la stessa azienda, rientra anche il contratto di apprendistato in quanto non è tra le tipologie escluse."*

*"In merito alla linea C -Trasformazioni di contratto di lavoro subordinato da tempo determinato part-time a tempo indeterminato full time si può partecipare al bando qualora il dipendente sia stato a marzo 2025 con eventuali proroghe fino ad oggi e lo si voglia trasformare a tempo pieno e indeterminato?"*

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

**“Data assunzione 3 giugno 2025, data fine contratto 31 dicembre 2025, se nel frattempo non viene pubblicata la delibera di ammissione e il contratto scade, è valida l’assunzione in seguito alla delibera di assegnazione del contributo, o il contratto deve essere vigente al momento della delibera di assegnazione?”**

**“Qualora il contratto individuale subisca delle riduzioni di orario nel corso dei 24 mesi di permanenza del lavoratore in azienda, che comporta una differente fascia di appartenenza, il contributo dovrà essere riparametrato in sede di rendicontazione?”**

#### RISPOSTA N. 4

Quanto alla tipologia dei contratti ammissibili a contributo, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 6 dell'avviso; pertanto, non sono ammissibili, in quanto non contemplate, le assunzioni a seguito di tirocinio con contratto di apprendistato professionalizzante, in ragione del fatto che trattasi di contratto già agevolato.

Non sono ammissibili a contributo le assunzioni a seguito di tirocinio curriculare.

Parimenti si ribadisce che tutti i requisiti, ivi compresa la sussistenza del contratto a tempo determinato (in caso di prenotazione del budget per la trasformazione) devono essere presenti dal momento della domanda fino alla liquidazione dell'aiuto. Pertanto, il contratto a tempo determinato che si intende trasformare deve essere in corso, ancorché per effetto di proroghe, al momento della trasformazione.

Si rammenta che la proroga del contratto di lavoro ha l'unico effetto di modificare la durata del contratto stesso e posticiparne l'originaria naturale scadenza, pertanto, l'aiuto potrà essere richiesto per i contratti trasformati a far data dal 1° giugno 2025 la cui naturale scadenza è da intendersi quella prorogata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12.3 dell'avviso, nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto (successivamente alla concessione del contributo) da tempo pieno a tempo parziale (non inferiore al 60% delle ore previste dal full-time), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato e al beneficiario verrà richiesto di provvedere alla restituzione dell'importo non spettante eventualmente già erogato (revoca parziale).

#### DOMANDA N.5 – INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI TIPO ECONOMICO RETRIBUTIVO

**“L’articolo stabilisce che, per il medesimo lavoratore, il datore di lavoro non debba essere beneficiario di “altri incentivi all’assunzione di tipo economico/retributivo”. Si richiede pertanto di sapere se tale divieto si estenda anche agli incentivi di natura esclusivamente contributiva, che non comportano l’erogazione di un contributo economico o retributivo diretto, ma consistono unicamente in un esonero o riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. In particolare, si chiede se siano considerati rientranti nel divieto anche i seguenti incentivi contributivi INPS:**

- l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani, di cui all’art. 1, commi 8-11, del D.L. 7/2024 e disciplinato dalla Circolare INPS n. 90/2025;
- l’esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, previsto dall’art. 4 della Legge n. 92/2012 e successive proroghe/rifinanziamenti (da ultimo operative tramite la Circolare INPS n. 58/2024, relativa alle agevolazioni contributive per l’assunzione delle donne ai sensi della normativa vigente). ”

**“Un lavoratore assunto il 10.6.2025 a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato l’1.11.2025 con richiesta e accoglimento dell’incentivo Under 35 (Inps) possa richiedere il contributo previsto da questo bando.”**

**“Non essere beneficiarie, al momento della presentazione della DAT, per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all’assunzione di tipo economico /retributivo. La domanda è: se la trasformazione avviene dopo la presentazione della DAT e si vorrà usufruire anche di sgravi INPS l’incentivo regionale spetta lo stesso?”**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

*“L'incentivo di cui alla linea B sono compatibili con la contestuale fruizione dell'incentivo bonus Donne e del bonus Giovani, introdotti dal decreto-legge 60/2024 (“decreto Coesione”)?*

*“Bonus Giovani Under 35, in quanto incentivo contributivo all'assunzione, rientri tra gli “incentivi di tipo economico/retributivo” di cui all'Art. 3, punto 12, dell'Avviso STA.BILE.”*

*“Si può presentare domanda di incentivo STABILE se per lo stesso lavoratore vi è stata determina di ammissibilità del bando avviso pubblico incentivi all'occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà?”*

#### RISPOSTA N.5

Per quanto concerne il novero degli incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo per gli stessi lavoratori, si rinvia alle regole del cumulo di matrice comunitaria che impongono il divieto di doppio finanziamento.

Non è possibile enucleare compiutamente e a priori quali siano tali incentivi, né è onere dell'amministrazione fornire tali specifiche.

Sul punto non può che rinviarsi, da ultimo, al Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all'art. 9 rubricato “Addizionalità e finanziamento complementare” precisa che *“Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”*.

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che *“Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [...]”* e viene anche ribadito il concetto, già espresso all'art. 9, che *“I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”*.

Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **circolare 14.10.2021, n. 21** da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli **altri Programmi europei**, sia con le **altre misure finanziate con le risorse del PNRR**, sia con le **risorse ordinarie previste dal Bilancio statale**.

Di contro, nulla osta alla concessione del contributo per trasformazioni di contratti la cui assunzione sia già stata agevolata con interventi di pari natura relativi alle annualità precedenti (es. assunzioni agevolate con l'Avviso FSE + 2021/2027 Bonus occupazionali).

#### DOMANDA N.6- DIVIETO DI PREISTRUTTORIA

*“Buongiorno cortesemente mi servirebbe capire se rientro in questo avviso per la stabilizzazione di n 2 operatori post tirocinio, in allegato visura, dove sono presenti un attività principale e una secondaria relativa a*

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA  
SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione

CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

*vivaismo, l'interesse è appunto per questa attività?"*

**RISPOSTA N.6**

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso de quo, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a porre in essere tutte le attività riconducibili all'istituto del soccorso istruttorio, se del caso, nonché a formulare eventuali censure attraverso gli istituti all'uopo predisposti dal legislatore, garantendo l'attività interlocutoria e il diritto al contraddittorio.